

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale dello sport UFSPO Sport dei giovani e degli adulti

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S gruppo di utenti 2 con bambini e giovani

Questa guida ha lo scopo di fornire a monitori e coach G+S una panoramica delle disposizioni vigenti e di riassumere in modo chiaro le basi legali rilevanti. Per valutare i singoli casi sono determinanti unicamente le disposizioni di legge.

Le disposizioni generali in merito alle offerte G+S si trovano nella Guida per il coach G+S.

Offerta G+S

Definizione di offerta G+S

(art. 3 cpv. 2 OPSpo)

I corsi (incl. giorni di allenamento) e i campi previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione, vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.




Fig. 1: esempio di un'offerta

Corso G+S

Definizione di corso G+S

(art. 2 e 4 OPPSpo)

Un corso nel gruppo di utenti 2 comprende attività svolte regolarmente:

- a) sotto la guida di monitori G+S;
- b) in un gruppo stabile;
- c) per un periodo minimo di tempo prestabilito.

Attività G+S: un'occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (lezione, allenamento, escursione o competizione).



Durata dei corsi e delle attività

(art. 9 OPPSpo; art. 3 O-G+S-UFSPO) Sull'arco di cinque mesi l'organizzatore deve svolgere in cinque settimane diverse almeno altrettante attività distinte.

La durata minima di un corso è di almeno 45 ore/partecipante.

L'attività dura almeno un'ora. Per il calcolo delle ore dei partecipanti, un massimo di cinque ore per attività può essere preso in considerazione.

L'organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un'attività per corso e giorno.

Se un'attività (ad es. un allenamento) viene suddivisa, ovvero una parte del gruppo si allena la mattina e l'altra il pomeriggio, è possibile computare entrambe le sessioni per quel giorno. Se una persona si allena in entrambe le sessioni ed è registrata nel controllo delle presenze, in quel giorno per questa persona viene sovvenzionato unicamente l'allenamento più lungo.

Giorni di allenamento

(art. 8 cvp. 6^{bis} OPPSpo)

Ad integrazione dei corsi, nel quadro di un'offerta è possibile svolgere giorni di allenamento.

Un singolo giorno di allenamento comprende almeno due attività della durata complessiva di quattro o cinque ore, una al mattino e/o una al pomeriggio e/o una alla sera, oltre a momenti comuni di socializzazione (pasti, attività del tempo libero, etc.).

Il numero di giorni di allenamento può essere pari al massimo al numero di settimane di corso e non può superare il numero di allenamenti svolti nell'ambito del corso.

I partecipanti sono nello stesso gruppo per tutta la durata dei giorni di allenamento e trascorrono insieme i periodi di socializzazione fra le sessioni di allenamento. L'assistenza dei partecipanti per tutta la durata dei giorni di allenamento deve essere garantita dai monitori.

Competizioni

(art. 46 cpv. 2 OPPSpo)

Le competizioni contano come periodo di allenamento se i giovani interessati vi partecipano in aggiunta all'allenamento.

Definizione di competizioni: sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive organizzate da Swiss Olympic, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive.

Allenamento della condizione fisica e mentale

(art. 22 O-G+S-UFSPO)

Gli allenamenti di physis (allenamenti specifici della condizione fisica) e di psiche (ad es. impostati sull'aspetto mentale) sono degli allenamenti specifici impartiti da specialisti.

Campi G+S

Definizione di un campo G+S

(art. 11 cpv. 1 OPPSpo)

Un campo comprende attività nelle discipline sportive svolte in un gruppo che fa vita comunitaria al campo sotto la guida di monitori.

Numero minimo di partecipanti

(art. 13 cpv. 1 OPPSpo)

A un campo devono partecipare almeno 12 bambini o giovani in età G+S.

Direzione

(art. 12 OPPSpo)

Per lo svolgimento di un campo sono necessari almeno due monitori riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva o nelle rispettive discipline sportive e per il gruppo o i gruppi di destinatari.

Durata del campo

(art. 14 cpv. 1 e 6 OPPSpo)

Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi. In un campo che dura più di quattro giorni vi può essere un giorno senza allenamenti. Questo non viene considerato ai fini del calcolo dei contributi.

Durata delle attività

(art. 14 cpv. 3 OPPSpo)

Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di allenamento, una al mattino e/o una al pomeriggio e/o una alla sera.

In totale le attività devono durare almeno quattro ore.

Pernottamento

(art. 11 cpv. 2 OPPSpo)

La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo in una struttura diurna in un luogo determinato con o senza pernottamento comune.

Primo e ultimo giorno di campo

(art. 14 cpv. 4 OPPSpo)

Il primo e l'ultimo giorno di campo sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di allenamento.

Alpinismo (assegnato al gruppo di utenti 2)

Grandezza dei gruppi

(art. 5 e 6 e allegato 2 OPPSpo) Un corso deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.

Nella disciplina sportiva alpinismo non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore.

A partire da 13 partecipanti, un'ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività deve essere impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

Le dimensioni massime del gruppo si riferiscono unicamente alla possibilità o meno di concedere contributi. Per determinare le dimensioni ottimali del gruppo in relazione alla sicurezza, consultare il promemoria per la prevenzione degli infortuni nello alpinismo.

Abilitazione dei monitori

(art. 20 e 22 O-G+S-UFSPO)

Per lo svolgimento di attività nella disciplina sportiva alpinismo i monitori devono essere titolari dei riconoscimenti seguenti:

(all. 3 O-G+S-UFSPO)

Section and the meaning of the control of the contr		
Gruppo di destinatari	Riconoscimento necessario per almeno un monitore	Riconoscimento necessario per un monitore supplementare
Bambini	G+S Alpinismo Bambini con formazione supplementare capocorso	G+S Alpinismo Bambini
Giovani	G+S Alpinismo Bambini con formazione supplementare capocorso	G+S Alpinismo Giovani
Gruppi misti	G+S Alpinismo Bambini con formazione supplementare capocorso e G+S Alpinismo Bambini con formazione supplementare	G+S Alpinismo Bambini e G+S Alpinismo Giovani

Allenamento della condizione fisica e mentale

(allegato 2 OPPSpo)

Nell'allenamento complementare della condizione fisica e in quello mentale, per ogni disciplina sportiva non sono consentiti gruppi di più di 24 giovani per monitore.

A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata un'ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività.

Gli allenamenti complementari della condizione fisica (physis) e mentale (psiche) possono essere impartiti da tutti i monitori nella propria disciplina sportiva o con i seguenti riconoscimenti:

- G+S con il complemento «physis» per l'allenamento della condizione fisica
- G+S con il complemento «psiche» per l'allenamento mentale

capocorso

Disposizioni di sicurezza

(art. 4 O-G+S-UFSPO)

A Le attività G+S elencate di seguito devono essere preventivamente autorizzate da un esperto G+S della pertinente disciplina sportiva:

Terreno raccomandato per monitori G+S e monitori G+S alpinismo con la formazione complementare «capocorso 1»:

- Ascensioni alpinistiche fino al grado di difficoltà PD + (poco difficile più)
- percorsi d'arrampicata sportiva con diverse lunghezze di corda
- giardini d'arrampicata

Terreno consigliato per i monitori G+S alpinismo con la qualifica «capocorso 2»:

Nessuna limitazione

Raggio d'azione capocorso G+S alpinismo / monitore G+S alpinismo:il capocorso responsabile può ingaggiare altri monitori G+S per la formazione e le escursioni con lo stesso punto di partenza.

Guide alpine

(art. 48 e allegato 5 OPPSpo)

Agli organizzatori viene corrisposta un'indennità forfettaria per l'impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che siano attive come monitori G+S nella disciplina sportiva alpinismo e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività.

La presente guida si fonda sulla legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) e sulle ordinanze esecutive:

- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo)
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
- Ordinanza dell'UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO)